

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **429/1987** (ECLI:IT:COST:1987:429)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **12/11/1987**

Deposito del **26/11/1987**; Pubblicazione in G. U. **09/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3738**

Atti decisi:

N. 429

## ORDINANZA 12-26 NOVEMBRE 1987

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57 (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata) conv. in legge 29 aprile 1982 n. 187, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, nel procedimento vertente tra Borghese Clelia ed il Comune di Napoli, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con atto notificato il 31 marzo 1981 Borghese Clelia ed Ernestina impugnavano un decreto con cui il Sindaco di Napoli aveva requisito un immobile di loro proprietà al fine di sistemarvi alcuni esercizi commerciali colpiti dal terremoto del novembre 1980;

che nel corso del procedimento il Tribunale con ordinanza del 22 ottobre 1986 (reg. ord. n. 255 del 1987) rilevava che l'art. 4 del sopravvenuto d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come convertito dalla l. 29 aprile 1982 n. 187, disponeva doversi considerare legittimi, ancorché difformi dalle vigenti norme, comprese quelle procedurali, i provvedimenti amministrativi emessi per le zone terremotate della Campania e della Basilicata tra il 23 novembre 1980 e il 31 ottobre 1981 purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività e a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici;

che il Tribunale riteneva che tale norma sottraesse al giudice adito qualsiasi esame così del merito come della legittimità dei provvedimenti impugnati;

che, tanto premesso, il Tribunale dubitava che l'art. 4 cit. contrastasse: a) con l'art. 3 Cost., per il deteriore ingiustificato trattamento riservato ai destinatari dei detti atti amministrativi rispetto alla generalità dei cittadini; b) con l'art. 42 Cost., per l'eccessiva compressione della proprietà immobiliare; c) con gli artt. 24 e 113 Cost., per l'esclusione dell'azione di responsabilità del pubblico funzionario, conseguente all'eventuale annullamento del provvedimento di requisizione;

Considerato che le questioni sono state già decise con sentenza n. 100 del 1987, la quale ha osservato come il fondamento della norma impugnata risieda nelle necessità determinate dal terremoto del 1980, con efficacia limitata alla prima fase dell'emergenza;

che la stessa norma peraltro non sana tutti i vizi degli atti emanati in quel periodo dall'autorità amministrativa, sui quali, per contro, resta salvo il controllo giurisdizionale concernente il rispetto delle norme della Costituzione, dei principi fondamentali concernenti i principali istituti giuridici, delle norme relative all'attribuzione dei poteri amministrativi, nonché il sindacato sugli eventuali vizi di eccesso di potere, rivelandosi così infondata la doglianza di violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;

che è stata altresì dichiarata priva di fondamento la censura relativa all'art. 42 Cost., poiché, anche sussistendo la norma impugnata, a ciascun provvedimento comportante un sacrificio della proprietà immobiliare deve in ogni caso corrispondere un congruo indennizzo;

che, infine, la sopra citata sentenza ha escluso la violazione del principio di eguaglianza, non essendo comparabili le situazioni in cui versavano le zone colpite dal sisma con quelle del territorio nazionale rimasto indenne;

che le suesposte considerazioni valgono anche ad evidenziare la non fondatezza del riferimento all'art. 28 Cost.;

che conseguentemente le predette questioni risultano ora manifestamente infondate (v. anche l'ordinanza n. 262 del 1987);

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

# LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come convertito dalla legge 29 aprile 1982 n. 187, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 42 e 113 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decise con la sentenza n. 100 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*